



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 166/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68742** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 21 marzo 2022 ad istanza di:

B. D., nato OMISSIS, residente OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS,
elettivamente domiciliato in Messina (ME), alla Via Maffei, n. 15, presso lo
studio dell'Avv. Anna Aversa, C.F.: VRSNNA76P56F158R, (Tel-
3498549985–Fax 0909100326 PEC: avv.annaaversa@pec.giuffre.it), che lo
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo e che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni, notificazioni ed avvisi, al seguente
indirizzo PEC: avv.annaaversa@pec.giuffre.it;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso ex art. 158, c. 1, c.g.c., dal Direttore della Direzione di
Amministrazione 2^a Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di
Servizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra Michela
Montalbano, l'avv. Alessio Papa in sostituzione dell'avv. Aversa per parte

ricorrente, come da verbale, assente il Ministero;

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. B., appuntato scelto dei Carabinieri, adiva questa Corte per chiedere *l'ANNULLAMENTO del Decreto 3237/21 datato 16.12.2021 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha rigettato il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per la patologia "Ipoacusia neurosensoriale bilateralmente pantonale, più accentuata per gli acuti con voce di conversazione a mt 4 in auau",*

Premette che tale provvedimento è stato adottato a seguito di istanza presentata in data 28.12.2020 e di visita dalla competente Commissione Medica Ospedaliera di Messina, che in data 08.10.2020 ha emesso il relativo verbale modello B n. ME12000376, nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza 2613 del 01.12.2021 n. 631152020, che ha statuito che *l'infermità "IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALMENTE PANTONALE, PIU' ACCENTUATA PER GLI ACUTI CON VOCE DI CONVERSAZIONE A 4 MT IN AUAU" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO.*

A sostegno della propria pretesa, il ricorrente, elencava i servizi espletati in carriera e sosteneva che, nell'ambito delle attività svolte in Italia e all'estero, ha svolto servizi che hanno logorato il funzionamento dell'orecchio, come per esempio lunghe ore di esposizione alla radio di servizio; sostiene che, soprattutto e in modo prevalente, sulla regolare funzionalità dell'orecchio, hanno inciso gli incidenti occorsi nello svolgimento del suo incarico presso

l'ambasciata italiana in Iraq, ossia due episodi terroristici che hanno coinvolto strutture italiane ove era presente sia personale militare che personale diplomatico italiano per i quali il personale coinvolto che ne ha fatto richiesta, al pari del ricorrente, sono stati dichiarati *Vittima del Terrorismo* e le menomazioni riportate riconosciute *dependenti dal servizio*. Detti episodi, invocati quali eventi che hanno provocato l'insorgenza della patologia, sono:

i) in data 24.04.2008 un ordigno bellico lanciato dai terroristi ha colpito le mura di cinta dell'ambasciata, deflagrando a poca distanza dalla postazione di vigilanza occupata del ricorrente. Nella prevista relazione medica di rientro a termine del mandato, veniva riscontrata una Ipoacusia di grado lieve medio;

ii) in data 31.12.2009 durante lo svolgimento dell'incarico di vigilanza dell'ambasciata, sempre in territorio iracheno, un razzo lanciato da terroristi impattava a 20 metri dalla struttura italiana provocando danni ingenti anche al personale.

Il ricorrente critica, pertanto, il parere del Comitato di verifica laddove afferma che *trattandosi di riduzione dell'udito per interessamento dell'organo dei Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (Spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicinali) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell'età, ...* la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto agli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenici sopra indicati.

Sostiene che il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è privo di logica e di oggettività, atteso che lo stesso dovrebbe essere

giustificato dalla sussistenza di tre fattori: 1) Assunzioni di sostanze stupefacenti; 2) Involuzione naturale dovuta al progredire dell'età; 3) Traumi cranici e traumi acustici; dalla attenta disamina dei fatti e dei documenti allegati, si può, invece, sicuramente ed incontestabilmente escludere che la patologia ORL sofferta dal Carabiniere sia riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti; è parimenti improbabile che un soggetto sano, con negatività alla patologia abbia subito un'involuzione dell'apparato uditivo all'età di 38 anni; ed infine, durante gli accertamenti per l'idoneità ad essere impiegato all'estero al ricorrente non era mai stato riscontrato alcun deficit uditivo. Sostiene che *invero le anomalie dell'udito non sono state riscontrate nella visita medica prima dell'immissione in T.O., bensì alla visita medica di rientro e specificatamente un paio di giorni dopo l'evento terroristico.*

Il ricorrente deduce circa la "competenza per materia" che nel caso de quo *ha adito Codesta Corte in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il futuro del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria.*

Chiedeva, dunque, di 1. *Dichiarare nullo e/o annullabile il Decreto n.3237/21 emesso dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in data 16/12/2021.*

2. *Per l'effetto, dichiarare quale "SI" dipendente da causa di servizio la patologia sofferta dal ricorrente.* 3. *Condannare il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'invio presso la competente commissione medico ospedaliera per l'iscrizione tabellare delle patologie sofferte dal ricorrente ai sensi e per effetto del DPR 834/81 e s.m.i..* 4. *Consequentemente condannare il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ad emettere nei confronti del ricorrente un nuovo decreto concessivo della dipendenza da causa di servizio*

per la patologia "IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALMENTE

PANTONALE, PIU' ACCENTUATA PER GLI ACUTI CON VOCE DI

CONVERSAZIONE A 4 MT IN AUAU". 5. Con vittoria e spese di giudizio.

II. Costitutosi in giudizio con memoria del 18 maggio 2023, il Ministero della

Difesa eccepiva, in via pregiudiziale, *l'assenza di un concreto interesse a*

ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo citato, in quanto lo

stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione

privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale di codesta Corte dei

Conti, aggiungendo che manca non soltanto un provvedimento negativo di

riconoscimento della pensione privilegiata ma anche una istanza in tal senso,

e sostenendo che *l'istanza presentata dall'interessato in data 29.10.2019*

(citato Allegato 1) si evince chiaramente che la stessa era espressamente

finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché di

equo indennizzo, senza alcun riferimento ad un beneficio pensionistico.

Inoltre, lo stesso decreto n. 3237/21 in data 16.12.2021 (citato Allegato 5)

emesso da questo Comando Generale non fa alcun cenno al trattamento

pensionistico privilegiato, bensì alla sola dipendenza da causa di servizio e

alla consequenziale erogazione dell'equo indennizzo, venendo pertanto a

mancare il nesso teleologico con la pensione privilegiata ordinaria richiesto

dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent.

4325/2014).

Nel merito, deduce per l'infondatezza del ricorso, dopo avere richiamato la

normativa di riferimento ed evidenziato la vincolatività del parere del

Comitato di verifica delle cause di servizio io, talché l'amministrazione può

bensì limitarsi a rinviare per la motivazione al parere del Comitato di Verifica,

il cui contenuto tecnico discrezionale si impone sulle altre eventuali osservazioni (cita T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, sent. 582/2019)

Aggiunge che il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica al quale sono stati versati, tra la restante documentazione, l'istanza del 29.10.2019 completa, altresì, della certificazione medica e i rapporti informativi compilati dai Comandi presso i quali l'interessato è stato impiegato, completi dello stato di servizio e matricolare (citato annesso Allegato 3). Dall'esame congiunto di tutti gli atti contenuti nel fascicolo il Comitato di Verifica ha avuto modo di comprendere le vicende di impiego che hanno riguardato il ricorrente e di vagliarne la potenziale capacità lesiva in ragione del tempo trascorso e della natura del servizio espletato e dall'analisi così condotta, il Collegio ha conclusivamente ritenuto la patologia all'esame non riconducibile al servizio reso dal ricorrente.

La difesa erariale concludeva nel senso che il ricorso dovrà ritenersi inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alle richieste istruttorie.

III. All'udienza del 21 giugno 2023 il giudice disponeva il rinvio della trattazione della causa all'udienza dell'8 novembre 2023 in considerazione dell'avvenuto deferimento ex art. 11, c. 1 e 3, e 114, c.3, c.g.c., da parte del Presidente della Corte dei conti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della questione di massima circa l'ammissibilità del ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede

amministrativa, domandi l'accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita – e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa.

IV. All'udienza dell'8 novembre 2023, il Giudice disponeva ai sensi dell'art. 166 c.g.c. e dell'art. 97 c.g.c., consulenza tecnica medica d'ufficio, a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa - - 5^a Sezione speciale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana, sul seguente quesito, motivando in modo articolato: *accertare se le infermità "IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALMENTE PANTONALE, PIU' ACCENTUATA PER GLI ACUTI CON VOCE DI CONVERSAZIONE A 4 MT IN AUAU", possa considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l'eventuale classificazione delle stesse ai fini della pensione privilegiata*, assegnando il termine di 120 giorni per il deposito della relazione peritale definitiva motivata, e fissando l'udienza del 23 aprile 2024, ore 10.30, per la prosecuzione del giudizio.

V. Il Collegio medico legale depositava la relazione peritale ed i relativi allegati in data 8 marzo 2024.

VI. All'odierna udienza pubblica l'avv. Papa rileva che vi è contraddittorietà tra il parere della commissione medico legale la quale sostiene che l'ipocusia neuro sensoriale bilaterale non può considerarsi causa di servizio in quanto degenerativa e quanto sostiene il Comitato di verifica rispetto al dato di fatto che il ricorrente presentava la patologia durante lo svolgimento del servizio per effetto dell'evento occorso, ossia lo scoppio avvenuto nel 2009, pur non

avendola riconosciuta tale. Insisteva nelle proprie domande e chiedeva termine per controdeduzioni al parere.

Il Giudice ha quindi posto la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *““IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALMENTE PANTONALE, PIU' ACCENTUATA PER GLI ACUTI CON VOCE DI CONVERSAZIONE A 4 MT IN AUAU”*, (in relazione alla quale il ricorrente aveva già avanzato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo) ai fini del futuro riconoscimento del trattamento privilegiato.

1.1. In via pregiudiziale, atteso che la contestazione del ricorrente dei provvedimenti concernenti il giudizio medico in ordine alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie patite è finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata, va ritenuta sussistente la giurisdizione di questa Corte (Cass. n. 24171/2004; n. 6404/2005; n. 1306/2017 e n. 29284/2018).

È noto, invero, che per poter individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, amministrativa e contabile, il giudicante deve fare riferimento al *“petitum”* sostanziale della domanda, tenendo perciò distinta quella volta al pagamento della pensione di privilegio, o anche al solo accertamento della dipendenza causale delle affezioni riscontrate, proposta però al fine di ottenere la liquidazione della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009), e quella tesa al pagamento dell'equo indennizzo o, simmetricamente, all'accertamento della dipendenza causale finalizzata a detto pagamento.

A tale stregua, per via del preciso riferimento costituzionale (art. 103, co. 2) e di quanto, con ampia formulazione, previsto dall'art. 13 del R.D. n. 1214/34, nella prima ipotesi, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Giudice contabile; nella seconda, per via del suo inserimento nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciavano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo, la giurisdizione è assegnata al giudice del rapporto di impiego (ordinario o amministrativo). In altri termini, << (...) *l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo* "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (...) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle provvidenze (tra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali diversi (Cass. n. 22297/'14, n. 14208/'18)>> (Cass. SS.UU. n. 21605/2019).

1.2. Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c. per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata sollevata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, si richiama, anzitutto, il prevalente orientamento delle Sezioni di appello di questa Corte che hanno statuito che "...*deve ritenersi ammissibile un'azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni anche indipendentemente dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico...*" (Corte dei conti, Sez. II, n. 304/2018; Corte dei conti, Sez. II, n. 884/2017); ciò anche

tenuto conto che “...l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce “il presupposto logico-ontologico, prima ancora che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare illico e statim siffatto riscontro (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale)...E questo soprattutto alla stregua dell'unicità dell'accertamento, statuita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.” (C. conti, Sez. III, n. 203/2020; id, 21 marzo 2018, n. 182; richiamate anche dalla II Sez., sent. n. 11 del 26 gennaio 2021).

Tale indirizzo, già condiviso da questo giudicante, è stato ribadito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nel risolvere la relativa questione di massima, recentemente pronunciandosi in via nomofilattica (sentenza n. 12/2023/QM), ha affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

2. Nel merito, deve preliminarmente richiamarsi il quadro normativo di riferimento.

L'art. 6 del c.d. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (c.d. Salva Italia)

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 22

dicembre 2011, n. 214, rubricato *“Equo indennizzo e pensioni privilegiate”*

ha testualmente disposto che: *“Ferma la tutela derivante dall'assicurazione*

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli

istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo

e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al

comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. (...)”.

L'art. 1885 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'ordinamento militare), rubricato *“Pensione privilegiata per ufficiali,*

sottufficiali e graduati”, ha rinviato integralmente alla previgente disciplina.

Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art. 67, comma 1, stabilisce: *“Al*

militare le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano

ascrivibili ad una delle categorie della Tabella annessa alla legge 18 marzo

1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione...”.

L'art. 64 del T.u. statuisce il presupposto della gravità delle menomazioni che

abbiano reso il dipendente *“inabile al servizio”*, specificando che le infermità

si considerano dipendenti da fatti di servizio (ossia *“derivanti*

dall'adempimento degli obblighi di servizio”) solo quando questi ne sono stati

“causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

Pertanto, l'appartenente alle forze militari che riporta lesioni o infermità

ascrivibili a una delle categorie della Tabella A allegata al decreto del

Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive

modificazioni, a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di

servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto alla pensione, esclusivamente nel caso in cui le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67 T.u.), altrimenti potendo fruire di un assegno rinnovabile fino alla pensione nei termini di cui all'art. 68 del T.u. n. 1092/1973. Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla Tabella B allegata al medesimo decreto, il militare ha diritto all'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata (art. 69 T.u. n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, legge 26 gennaio 1980, n. 9).

La pensione privilegiata, pertanto, è concessa a duplice concomitante condizione che i) le patologie riconosciute dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare (C.M.O.), che compie il giudizio diagnostico, determina la data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità affermando o negando l'idoneità al servizio del dipendente, siano ascrivibili ad una delle otto categorie indicate nella Tabella A delle leggi vigenti (d.p.r. n. 834 del 30 23 dicembre 1981); ii) le stesse patologie siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), tenuto ad esprimere il giudizio sull'eziologia professionale.

Il procedimento di accertamento della causa di servizio consta, pertanto, di un'istruttoria complessa, basata su momenti logicamente distinti, ove convergono valutazioni di ordine medico-legale e di ordine giuridico per la riconducibilità del fatto lesivo al servizio, secondo una sequenza ormai unificata ai sensi della disciplina di cui al d.p.r. n. 461 del 29 ottobre 2001. Su questi aspetti il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha affermato che: *“A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il*

parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza (...) l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.” (v. ex multis, C.d.S., IV Sezione, 4 maggio 2011, n. 2683; Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452).

2.1. Ciò posto, le patologie in questione non possono ritenersi dipendenti da causa di servizio ai fini del trattamento di privilegio.

In tal senso depone sia il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dell'1.12.2021, che valutato le infermità del ricorrente, ha formulato al riguardo il proprio obbligatorio avviso che è stato nel senso della esclusione della loro dipendenza da causa di servizio, dopo avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultante dagli atti, sia il parere reso dall'organo peritale all'uopo incaricato da questo giudicante che, dopo avere sottoposto a visita il ricorrente con l'assistenza del proprio consulente di parte, ha concluso nel senso della insussistenza del nesso tra la patologia e il servizio espletato dal militare.

2.2. Segnatamente, la congruità sia sul versante dell'istruttoria che su quello motivazionale del parere reso dal predetto Collegio medico legale, rende lo stesso condivisibile, in quanto privo di vizi logici, correttamente formulato, sorretto da motivazione adeguata e coerente con la scienza medica, oltre che con le risultanze in atti; di contro, parte ricorrente non ha fornito controdeduzioni tecniche se non quanto dedotto in udienza circa l'asserita

contraddittorietà tra il parere del Comitato di Verifica e quello dell'organo peritale che, però, convergono come detto nelle medesime conclusioni.

Nello specifico l'organo peritale, dopo avere ripercorso la carriera del militare con ogni pertinente riferimento ai vari rapporti informativi passati in rassegna, ha evidenziato come in tali documenti non sono descritti eventi traumatici avvenuti in servizio, né incidenti *"in itinere"*, né episodi specifici correlabili con l'infermità in causa; ha quindi, viepiù esaurientemente motivato nel senso dell'impossibilità di ritenere soddisfatti i criteri di valutazione del nesso di causalità: criterio clinico e cronologico per quanto attiene al riferito trauma acustico da deflagrazione; criterio clinico e di efficienza lesiva quantitativa e qualitativa per quanto potrebbe attenere alla tipologia di servizio effettuata dal ricorrente, non appartenente al personale esposto a rumore professionale.

Più in dettaglio, infatti, è stato messo in evidenza, da un lato, che la relazione del ricorrente circa l'attentato presso l'Ambasciata italiana a Teheran presenta talune incongruenze poiché nel testo di tale relazione si fa riferimento alla data del 24.4.2009 mentre nel testo ci si riferisca alla data del 24.4.2008 mentre dal rapporto informativo del Comandante del reparto Sicurezza e Vigilanza del Comando Carabinieri del Ministero degli Esteri datato 29.10.2020 si fa riferimento al periodo di missione presso l'Ambasciata dal 12.8.2009 al 9.2.2010 che non è congruo rispetto alla relazione del ricorrente, ed anche il foglio matricolare conferma tale periodo; dall'altro lato, dopo avere descritto le caratteristiche dell'ipoacusia da trauma, l'organo peritale rileva che nel caso in esame non sono presenti referti specialistici che documentano rotture timpaniche o recenti traumi. Al riguardo, l'organo peritale rileva, invero, nel dettaglio che *è presente agli atti un' audiometria del ricorrente datata*

17.10.2007, epoca antecedente al riferito trauma, firmata dal dr Roberto CACCHI, in cui si rileva già un'ipoacusia lieve bilaterale con soglia pantonale sui 35 dB. L'altra audiometria, presente agli atti, è del 14.05.2008, epoca successiva al riferito trauma acustico da scoppio di ordigno bellico, a firma dello stesso specialista ORL, ed evidenzia una soglia sovrapponibile al precedente esame per le frequenze intermedie e una perdita lievemente maggiore solo in orecchio sinistro. In quest'ultimo caso, non sono valutate le soglie alle frequenze di 6 KHz e 8 KHz. Quest'ultima curva audiometrica NON è tipica di un recente trauma acustico. Generalmente, il picco di perdita del recente trauma acustico riguarda le singole frequenze dai 4000 ai 6000 Hz, con una risalita sugli 8000 Hz.

2.3. In definitiva, questo giudicante non ha motivo di discostarsi dal parere reso dal Collegio che ha escluso la riconducibilità al servizio della patologia con pertinenti considerazioni di natura medico legale circa l'applicazione del criterio clinico e cronologico per quanto attiene al riferito trauma acustico da deflagrazione, e del criterio clinico e di efficienza lesiva quantitativa e qualitativa per quanto potrebbe attenere alla tipologia di servizio.

Pertanto, il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto.

3. In ragione della peculiarità delle questioni sottese alla pretesa attorea, legate a valutazioni critiche di conclusioni medico legali, si ritiene comunque equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018. Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22, nonché dell'art. 52, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente ed altri dati identificativi dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi pubblici nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **68742**, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Palermo, 26 aprile 2024

Pubblicata il 3 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo 26 aprile 2024

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **B. D.** Codice Fiscale OMISSIS nonché di altre persone

fisiche eventualmente citate.

Palermo, 3 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)